

INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA: VADEMECUM!

<< L'integrazione (ormai è invalso il termine inclusione...) scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell'autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare >>.

In questa citazione, tratta dal sito del M.I.U.R, è racchiusa tutta la “politica” scolastica in merito: l’inclusione è un sistema e non un’iniziativa, benché meritoria, di singoli e sparuti docenti! Tutti possono, anzi devono, contribuire, dal Dirigente scolastico, che ne è il responsabile, passando per tutti i docenti fino al personale ATA. L’inclusione è una questione di squadra: più si condivide e si collabora, più si centra l’obiettivo, ovvero il benessere a scuola. I primi a dover stare bene sono, ovviamente, gli alunni; tutti, nessuno escluso, sia diversamente abili che a sviluppo tipico. Il benessere, poi, deve coinvolgere tutti gli operatori scolastici: se si fa squadra (soprattutto tra docenti), si lavora bene e si sta meglio a scuola!

La “rivoluzione”: la Legge 5 febbraio 1992 n. 104

La legge 104/92 affronta in maniera organica tutte le problematiche dell’handicap. Essa sancisce il diritto all’istruzione e all’educazione nelle sezioni e classi comuni per tutte le persone in situazione di handicap, precisando che “l’esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”. Nello specifico, per quanto concerne il diritto

all'istruzione e all'educazione, si vedano gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 e successive modifiche (in particolare il D.lgs n.66/2017), che rappresentano ancora oggi un punto di riferimento fondamentale per il raggiungimento della qualità dell'inclusione scolastica e per la definizione del ruolo e delle competenze degli insegnanti di sostegno specializzati.

La figura e il ruolo dei docenti, di sostegno e curricolari

- Legge 104/92, art. 13, comma 6: *“Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”*.
- O.M. n. 90/2001 l'art. 15, comma 10 precisa: *“I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.lgs n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”*.
- Circolare 4274 del 4 agosto 2009 (Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità): *“[...] l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto”*.

L'insegnante per le attività di sostegno, dunque, è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell'alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione e inclusione. Non è, pertanto, l'insegnante personale dell'alunno con disabilità, ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di questa importante risorsa per l'inclusione scolastica vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato.

Ogni insegnante curricolare ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi, quindi, quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del processo di insegnamento-apprendimento. Poiché l'alunno con disabilità segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i reali compiti del docente di classe vanno definiti necessariamente e di concerto con il docente di sostegno nel quadro del Piano Educativo Individualizzato. La precisa formulazione degli obiettivi da parte di ciascun insegnante garantisce la chiara definizione delle attività anche per l'alunno con disabilità e nei confronti della famiglia e degli altri soggetti coinvolti in eventuali forme di supporto logistico/organizzativo.

Seguono, nelle pagine seguenti, alcuni suggerimenti/buone prassi circa le azioni che l'insegnante di sostegno, coadiuvato da tutto il team/consiglio di classe, deve mettere in atto.

AZIONE 1



Pronti, partenza...P.A.I.!

Una scuola inclusiva, nella formulazione del P.O.F. , deve necessariamente tener conto dei propri alunni con disabilità. Deve descrivere quello che offre alla propria utenza in termini di effettiva fruibilità per tutti, compresi gli alunni con particolari difficoltà, nonché indicare come la scuola intervenga per superare eventuali ostacoli, per meglio rispondere alle esigenze educative speciali. In particolare deve definire chiaramente le modalità di organizzazione dei momenti meno strutturati quali le attività integrative, i viaggi di istruzione, gli spazi di aggregazione ecc. e, per evitare rischi di esclusione, è importante intervenire a monte con una idonea progettazione inclusiva. Tutto quanto il nostro Istituto ha in programma in merito ad alunni con Bisogni Educativi Speciali è contenuto nel Piano Annuale per l'Inclusività (P.A.I.), che è parte integrante del P.O.F. E' bene che un insegnante di sostegno e tutti i docenti, che hanno alunni con B.E.S. nelle proprie classi, ne prendano visione.

AZIONE 2



ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL'ALUNNO CON CERTIFICAZIONE

Dopo aver avuto dalla scuola il nome dell'alunno con certificazione e la classe in cui è inserito, il docente di sostegno è tenuto ad acquisire **informazioni** sull'alunno e sul percorso didattico-educativo dell'anno scolastico precedente; lo può fare confrontandosi con gli insegnanti che hanno già lavorato con l'alunno, chiedendo un colloquio con i genitori e consultando in segreteria (non fotocopiando né prendendo in consegna la documentazione) il **fascicolo personale dell'alunno**. Quest'ultimo deve contenere i seguenti documenti:

- la **Certificazione** ai sensi della Legge 104/1992;
- la **Diagnosi Funzionale valida per il corrente anno scolastico (D.F.)**¹;
- l'**ultimo Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)**¹;
- il **Piano Educativo Individualizzato** del precedente anno scolastico (P.E.I.);
- la **Relazione finale** che descrive il "punto d'arrivo" dell'alunno.

¹ A tal proposito, si ricorda che, a partire dal 1 gennaio 2019, Diagnosi funzionale e Profilo Dinamico Funzionale confluiranno in un nuovo documento, Profilo di Funzionamento così come stabilito dal D.lgs n.66/2017, art.5, comma 2 lett. b), commi 3 e 4.

AZIONE 3



OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE INIZIALE

Dopo aver acquisito le informazioni iniziali, si procede con l'**osservazione** del comportamento e la **valutazione** degli apprendimenti dell'alunno.

Osservazione:

- si definisce che cosa osservare in base alle informazioni acquisite;
- si individua il tipo di osservazione: libera (diario di bordo/relazione iniziale) oppure sistematica (griglie di osservazione tramite il modello d'Istituto). Il tutto dovrà confluire, poi, nel fascicolo personale dell'alunno;

Valutazione degli apprendimenti:

- si valutano gli apprendimenti descritti nel P.E.I. dell'anno scolastico precedente;
- si selezionano gli obiettivi raggiunti alla fine dell'anno scolastico precedente;
- si predispongono e somministrano prove di verifica in base alle informazioni acquisite.

AZIONE 4



PROGETTAZIONE DEL P.E.I.

Cos'è il piano educativo individualizzato o PEI?

Il P.E.I. (di cui all'art. 12, comma 5, della legge 104/1992, come modificato dall'art. 7 del D.lgs 66/2017) è il progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento (obiettivi, metodi e criteri di valutazione) correlata agli aspetti riabilitativi e sociali. E' parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene:

- finalità e obiettivi didattici e/o educativi;
- metodi, materiali, sussidi e tecnologie attraverso cui mettere in essere la proposta, compreso l'impiego delle risorse umane (orari e organizzazione delle attività);
- criteri e metodi di valutazione;
- modalità di coinvolgimento della famiglia;
- forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.

Chi partecipa all'elaborazione del P.E.I.?

Il PEI è **COLLEGIALE**: *“è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare”* (D.lgs 66/2017 art. 7, comma 2,

lett. a). Per una vera inclusione il P.E.I. deve essere ideato, redatto e realizzato da docenti di sostegno, docenti curricolari e tutte quelle figure che concorrono all'apprendimento e al progetto di vita dell'alunno diversamente abile!²

Quando viene redatto il P.E.I.?

“E' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, verificato ed eventualmente aggiornato in itinere. / E' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni”. (D.lgs 66/2017 art. 7, comma 2, lett. g) e h).

“E' redatto all'inizio di ogni anno scolastico”: ogni Istituzione scolastica può stabilire in autonomia un congruo tempo di osservazione iniziale e pianificazione delle attività. Nel nostro Istituto si pone come data di consegna del P.E.I. il 30 di novembre dell'anno scolastico di riferimento.

Il P.E.I e la valutazione

La valutazione educativo-didattica degli alunni diversamente abili deve essere riferita ai progressi personali dell'alunno secondo le sue peculiarità e potenzialità e, dunque, *“tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato”* (D.lgs 62/2017, art 11, comma 3). Tutti i docenti della classe, non solo l'insegnante di sostegno, concorrono al successo del percorso scolastico dell'alunno diversamente abile, quindi tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo. Il P.E.I. può essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti per la classe di appartenenza o, comunque, a essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con obiettivi didattici e formativi differenziati. Nell'uno e nell'altro caso la valutazione, di tutto il

² Si rammenta che nel nostro Istituto, a partire dal corrente anno scolastico 2018-2019, è stato istituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, che, tra gli altri, ha anche il compito di *“supportare [...] i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei P.E.I.”* (D.lgs 66/2017, art. 9, comma 8).

team/Consiglio di classe, rappresenta una fase ineludibile proprio per il carattere formativo ed educativo che essa acquisisce nei confronti dell'alunno.

Il P.E.I e il titolo di studio alla fine del primo ciclo

Nel primo ciclo, ossia scuola Primaria e Secondaria di primo grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato. Questo vale naturalmente anche al momento dell'Esame di Stato conclusivo che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Sostenendo queste prove, conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. Come risulta chiaramente dall'art 11 comma 8 del D.lgs 62/2017, agli alunni con disabilità di scuola Secondaria di primo grado che non si *“presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo [...] per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi”*.



TOCCA A ME? NO TOCCA A TE!

Utilizzo insegnate di sostegno

- In presenza dell'alunno diversamente abile

Il docente di sostegno non può essere utilizzato MAI per la sostituzione di un collega assente. In caso di assenza di un docente e di supplenza breve da parte del docente di sostegno, quest'ultimo di fatto smette di ricoprire il suo ruolo, diventando per quelle ore docente curriculare e privando l'alunno con disabilità del suo diritto all'istruzione. Nelle ore, che impiega per supplire il collega mancante, il docente di sostegno viene di fatto distolto dal suo compito istituzionale. Lo stesso MIUR ha chiarito, tramite la summenzionata circolare 4274 del 4 agosto 2009, che <<l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d' integrazione>>.

- In assenza dell'alunno diversamente abile

Il docente di sostegno, mancante l'alunno diversamente abile, svolge regolare servizio nella classe a lui assegnata. In casi eccezionali non altrimenti risolvibili e non essendoci colleghi (curricolari e di sostegno) disponibili, il docente di sostegno può essere momentaneamente "distratto" su classi scoperte. La nota ministeriale 9839 dell'8 novembre 2010 dice esplicitamente: *"Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili"* dove i

casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali che non possono essere risolti diversamente.

Si rammenta, comunque, che, qualora il Dirigente scolastico o suo delegato chiedesse al docente di sostegno di effettuare una supplenza di eventuali colleghi assenti, compito del docente è sempre quello di ottemperare a quanto richiesto da un “superiore” onde evitare problemi di sicurezza agli alunni; solo in un secondo momento si potrà conferire col Dirigente e chiarire le rispettive posizioni.

In caso di supplenza, tuttavia, si ricorda che l'alunno diversamente abile non può MAI seguire l'insegnante di sostegno in un'altra classe; l'alunno rimane sempre nella sua classe con gli insegnanti curricolari.

Chi deve accompagnare gli alunni con disabilità in caso di viaggi di istruzione/uscite didattiche?

Anche in questi casi vale il principio della progettazione. Nel momento in cui si decide di organizzare un viaggio di istruzione, o altra iniziativa, per una o più classi, si dovrà tener conto di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma poi anche dei costi, della sicurezza, dei tempi e delle distanze... Se in quelle classi c'è un alunno con disabilità, si progetterà il viaggio in modo che anche lui possa partecipare. Nessuna norma prescrive come debba essere accudito o da chi vada sorvegliato in queste occasioni: la scuola (nello specifico team/Consiglio di classe, Funzione strumentale “Scuola, Territorio e Famiglia”, responsabile anche dei viaggi/uscite e Funzione Strumentale “Inclusione”) nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all'alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi. La sorveglianza, pertanto, può essere affidata all'insegnante di sostegno, ma anche a un altro docente, a un operatore di assistenza, a un collaboratore scolastico, a un parente (previa variazione al Regolamento di Istituto, che attualmente non prevede la partecipazione di familiari) o ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee

e, ovviamente, disponibili. Tutto all'insegna della piena e fattiva collaborazione tra famiglia e istituzione scolastica.

Tutto il materiale, oltre che dalla normativa vigente, (<http://www.gazzettaufficiale.it/>), è liberamente tratto da:

- <https://miur.pubblica.istruzione.it/web/guest/alunni-con-disabilita;>
- [https://sostegnobes.com/;](https://sostegnobes.com/)
- [http://www.fishonlus.it/;](http://www.fishonlus.it/)
- [http://www.integrazionescolastica.it/;](http://www.integrazionescolastica.it/)
- <https://aipd.it/scuola/>